



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/20/7216

Roma, 19 marzo 2008

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche – modalità per l'attribuzione degli incarichi di docenza e la corresponsione dell'indennità di insegnamento.
Trasmissione circolare.


ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= R O M A =
ALLA FSP-UGL	= R O M A =
ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA - (CONSAP) - ITALIA SICURA (ANIP)	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS-ADP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= R O M A =

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita circolare della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, datata 3 marzo decorso, concernente le modalità per l'attribuzione degli incarichi di docenza e la corresponsione dell'indennità di insegnamento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
A. Fazzanese

PC/FR

Trasmissione circolare
Indennità di insegnamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Prot. n. 500.A/AGC.7/1496

Roma, 3 marzo 2008

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche – modalità per l'attribuzione degli incarichi di docenza e la corresponsione dell'indennità di insegnamento.

AI SIGNORI DIRETTORI

**DEGLI ISTITUTI, SCUOLE E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO**

LORO SEDI

Continuano a pervenire da parte di alcuni Istituti di Istruzione, ma anche di Organizzazioni Sindacali del personale, quesiti che dimostrano una non univoca interpretazione delle norme in merito alle attività di insegnamento ed alla corresponsione della relativa indennità. Si ritiene, pertanto, opportuno procedere ad una ricognizione generale delle disposizioni e delle "buone prassi" vigenti in proposito e di fornire i seguenti chiarimenti al fine di uniformare le procedure e garantire una corretta gestione amministrativo-contabile della materia.

a) I docenti

L'articolo 60 della legge 121/81 individua le figure professionali che possono essere chiamate a svolgere attività di insegnamento in genere presso le Scuole di Polizia: docenti universitari e di scuole secondarie, magistrati, funzionari dei ruoli della Polizia di Stato e di altre amministrazioni dello Stato, Ufficiali ed esperti in singole discipline.

Fissata la suddetta regola generale, lo stesso art. 60 riserva ai soli funzionari ed ispettori della Polizia di Stato (e non anche agli "esperti") l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative (es. deontologia professionale, ordinamenti e regolamenti della P. S., tecnica criminale e delle investigazioni, tecniche di gestione dell'ordine pubblico, infortunistica stradale e, comunque, l'insegnamento di quei "saperi" che attengono alla specifica professionalità degli operatori di Polizia). Solo in caso di "contingente necessità" questi ultimi incarichi possono

MINUTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

essere conferiti ad altro personale di Polizia, con qualifica non inferiore a sovrintendente o equiparata (revisore), purché in servizio presso l'istituto interessato.

In proposito, merita di essere approfondita la figura dell'*esperto*: si tratta di "persona che ha specifica competenza in un determinato campo". Ovviamente, è bene che detta competenza sia documentata e possa essere apprezzata sulla scorta di una serie di requisiti curricolari, quali, ad esempio, titoli di studio e/o di formazione professionale, prolungata e specifica esperienza lavorativa, certificazioni o abilitazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale, pubblicazioni edite, corsi frequentati, partecipazione ad attività agonistiche di livello adeguato, premi e riconoscimenti conseguiti e qualsiasi altra informazione che attesti la profonda conoscenza della materia.

Tuttavia il mero possesso di un titolo non può essere considerato sufficiente per attribuire a taluno la qualifica di "esperto" (non è un esperto di diritto penale qualsiasi laureato in giurisprudenza, mentre potrà essere considerato tale un avvocato penalista con pluriennale esperienza professionale); d'altra parte l'assenza di titoli di studio non esclude in assoluto la competenza dell'esperto (si pensi a chi fosse chiamato ad insegnare la propria madrelingua).

Naturalmente, a parità di requisiti posseduti, non può risultare motivo di discriminazione l'appartenenza all'Amministrazione: pertanto ben potrà essere conferito un incarico di insegnamento ad un appartenente alla Polizia di Stato, di ogni ruolo e qualifica, quando abbia tutte le caratteristiche richieste per essere definito un "esperto" della materia.

In ultima analisi, ferme restando le considerazioni sopra svolte, l'individuazione dell'esperto e la valutazione del suo livello di competenza resta affidata, di caso in caso, al prudente apprezzamento del Direttore della Scuola, alla cui responsabilità è rimessa la proposta di nomina dei docenti.

b) Insegnamento ed addestramento: gli istruttori

Infine il 4° comma dell'art. 60 prevede che gli incarichi per l'addestramento fisico e tecnico-operativo siano affidati al personale di polizia di qualsiasi ruolo, in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti.

In proposito, il Decreto P. C. M., n. 500/B/AGC.7/3215, del 20 dicembre 2001 equipara, ai fini della retribuzione, l'addestramento fisico e tecnico-operativo alle "esercitazioni", fissandone la misura al 50% dell'indennità di insegnamento.

Detta equiparazione sul piano retributivo non significa però, sotto il profilo didattico, che l'addestramento debba essere costituito da sole esercitazioni pratiche e che non possa avere sviluppo e approfondimenti anche di tipo teorico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Ricordiamo che, in termini tecnici, *insegnare* significa "fare apprendere con metodo, teorico o pratico, una disciplina o un'arte" (attiene al piano delle conoscenze, al sapere); *addestrare* si intende "far acquisire un'abilità" (attiene al campo delle capacità, al saper fare) mentre *educare* significa "fornare con l'insegnamento e con l'esempio il carattere e la personalità di qualcuno, specialmente dei giovani, sviluppandone le facoltà intellettuali e le qualità morali secondo determinati principi" (si riferisce ai valori ed ai comportamenti, al saper essere).

Appare, allora, evidente che in tutte e tre le attività formative sopra definite possano e debbano essere impiegati sia metodi teorici che pratici: l'insegnamento di discipline giuridiche o professionali, prevalentemente teorico, prevederà anche esercitazioni pratiche (si pensi alla tecnica degli atti di P.G. o allo studio dei casi), mentre l'addestramento, svolto per lo più con metodi pratici, avrà bisogno di un suo sviluppo teorico (ne sono un chiaro esempio le lezioni di scuola guida).

Ne deriva che - a differenza di quanto talvolta si sostiene - il personale incaricato dell'addestramento, qualsiasi qualifica possieda, è assolutamente legittimato a svilupparne sia gli aspetti teorici che pratici, ferma restando l'equivalenza delle due attività sotto il profilo retributivo.

c) Natura dell'addestramento

In passato questa Direzione Centrale ha individuato le discipline costituenti l'addestramento fisico e tecnico-operativo nelle seguenti: addestramento al tiro, tecniche operative, tecniche di guida e difesa personale.

L'elencazione, che si conferma, va comunque considerata indicativa e non esaustiva: tendono infatti al "saper fare" e cioè al conseguimento di abilità o capacità tecnico-professionali, anche materie - che saranno comunque esattamente individuate nei programmi dei singoli corsi, elaborati dall'Ufficio Studi di questa Direzione - come tecniche delle telecomunicazioni, impiego di apparecchiature speciali (etilometro, radartachimetro, ecc.), ma anche intere aree di carattere squisitamente esercitativo, già ricomprese in discipline "teoriche", giuridiche, tecniche o specialistico-professionali ed operative quali l'addestramento formale (in Ordinamenti e regolamenti), gli elementi di primo soccorso (in Educazione sanitaria), lo stesso addestramento all'utilizzo del computer per la videoscrittura, la posta elettronica, la consultazione di banche dati o l'utilizzo di programmi proprietari della Polizia di Stato, come il MIPGWEB (in Informatica).

Si ritiene pertanto che nelle predette attività ed in eventuali altre che privilegino l'addestramento tecnico-operativo (in cui cioè la somministrazione di nozioni teoriche sia strettamente funzionale al "rendere abili nel fare") possa essere impiegato personale di polizia di qualsiasi ruolo, purché in possesso della necessaria professionalità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

A proposito di quest'ultima, si evidenzia che il possesso della qualifica di istruttore, rilasciata dall'Amministrazione, vale a comprovare la richiesta "necessaria professionalità". Il possesso di detta qualifica non comporta però un automatico "diritto" ad insegnare. Viceversa, sarà possibile affidare l'incarico ad altro personale (esperto), anche non titolato istruttore, ma in possesso di adeguate competenze, sempre che non ostino norme che richiedano obbligatoriamente il possesso della qualifica (come nel caso di esercitazioni di tiro in poligono).

d) Istituzione dell'Albo Docenti degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato

Ferme restando le considerazioni sopra sviluppate, nel quadro di un più articolato sistema di monitoraggio della qualità della formazione ed al fine di uniformare i criteri di selezione degli insegnanti e degli istruttori, questa Direzione Centrale sta elaborando le modalità per l'istituzione di un "Albo dei Docenti degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato".

Il provvedimento formale di iscrizione all'Albo, adottato su proposta motivata del Direttore della Scuola ed istanza dell'interessato indicante le discipline o l'esauriente descrizione dell'area didattica di competenza - corredata da un sintetico curriculum vitae e dall'eventuale ulteriore documentazione che dimostri il possesso della professionalità necessaria - certificherebbe l'idoneità a svolgere attività formative, di natura non occasionale (quali conferenze, supplenze ecc.), nell'ambito dei corsi organizzati presso i dipendenti Istituti, Scuole e Centri di Addestramento e costituirebbe, quindi, presupposto necessario per l'eventuale attribuzione di incarichi di insegnamento.

Sarebbero, comunque, esclusi dall'iscrizione i docenti incaricati da università, scuole ed altri enti di formazione, pubblici e privati, o società specializzate, con i quali venissero stipulati specifici contratti o convenzioni.

e) Il rapporto docenti/discenti

Merita, infine, una riflessione connessa alle diverse esigenze metodologiche che contraddistinguono l'insegnamento dall'addestramento, il rapporto numerico docente/discenti, parametro fondamentale per l'efficacia dell'azione formativa.

Usualmente tale rapporto risulta fissato fra 1/30 ed 1/35 (la "normale" unità didattica con cui il docente si confronta è costituita da poco più di 30 discenti). Detto rapporto - talvolta forzato da ragioni organizzative, logistiche ed extra didattiche - risulta mediamente valido, costituendo un soddisfacente compromesso fra esigenze di economicità nell'impiego delle risorse e necessità di garantire sufficienti livelli di interattività ai processi di apprendimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Tuttavia nel campo dell'*insegnamento*, in particolare quando la trasmissione delle conoscenze venga veicolata attraverso la tradizionale lezione frontale, tale rapporto può essere superato, anche in larga misura, sacrificando in parte l'interattività - che potrà essere eventualmente recuperata in successive occasioni di approfondimento - a vantaggio di altri obiettivi didattici, quali la migliore qualità dell'*insegnamento* derivante da una più raffinata selezione dei docenti e la maggiore omogeneità dell'azione formativa. Ne conseguiranno, inoltre, non trascurabili, positivi riflessi sul versante dell'economicità nell'impiego delle risorse umane e finanziarie.

Pertanto potrà rivelarsi possibile e/od opportuno accorpate due o più unità didattiche (rapporto 1/70 - 1/150) o perfino organizzare lezioni a corso riunito, quando l'argomento da affrontare si presti per intrinseca, contenuta esigenza di interattività, quando il rilievo dei contenuti consigli di privilegiare l'omogeneità della trattazione o quando sia disponibile solo un numero ridotto di docenti di elevata, specifica competenza e, comunque, capaci di gestire efficacemente una platea di ampie dimensioni.

Al contrario, per un valido *addestramento*, risulta spesso necessario ridurre il rapporto docente/discenti (1/15 - 1/8), moltiplicando quindi il numero delle unità didattiche, per ampliare i momenti di comportamento attivo destinati ad ogni allievo ed ottimizzare i tempi dell'attività didattica (si pensi, ad esempio, alle esercitazioni di guida di autoveicoli). Così, per fare un altro esempio, appare opportuno, in occasione dell'*addestramento* al tiro, suddividere l'aula tradizionale in almeno due unità didattiche che si esercitino contemporaneamente a fuoco ed "in bianco", con la rotazione dei discenti fra le due unità.

f) L'indennità di insegnamento

Il già citato decreto interministeriale del 20/12/2001 ha fissato in misura unificata i compensi orari spettanti ai docenti degli Istituti di Istruzione, sia che si tratti di corsi di formazione, ovvero di corsi di specializzazione e di aggiornamento. La stessa norma ha ritenuto, invece, di differenziare i compensi stessi in relazione ai diversi "livelli" dei corsi svolti, distinguendo fra corsi per sovrintendenti ed ispettori da un lato e corsi per agenti ed assistenti dall'altro. Il decreto interministeriale 8 maggio 2000, infine, ha regolato le retribuzioni per incarichi di insegnamento nei corsi per direttivi e dirigenti, istituzionalmente svolti presso la Scuola Superiore di Polizia.

Si verifica però, con frequenza sempre più elevata, l'esigenza di istituire corsi "misti", destinati a personale di diverse qualifiche (si pensi ai corsi di qualificazione per operatori del controllo del territorio, ai corsi per il conseguimento delle varie specialità, a quelli per istruttori di tiro, guida, difesa personale o tecniche operative, che possono essere congiuntamente frequentati da agenti, assistenti, sovrintendenti e perfino da ispettori).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

In questi casi si è talora ritenuto di commisurare l'indennità di insegnamento in relazione al frequentatore con la qualifica più elevata.

Una corretta lettura dello spirito della norma, invece, non può che fare riferimento al "livello" del corso, inteso come necessità di maggiore o minore approfondimento dell'insegnamento e del conseguente impegno del docente, al fine di formare una figura professionale dalle competenze più o meno elevate. Ne consegue che se il corso è destinato a specializzare operatori di polizia stradale, a qualificare operatori per il controllo del territorio o istruttori di difesa personale, per lo svolgimento di funzioni normalmente congrue con la qualifica di agente e assistente, il livello dell'insegnamento - e la conseguente retribuzione - non potranno che essere relazionati a queste ultime funzioni e qualifiche.

Resta, comunque, il fatto che qualsiasi buon docente deve calibrare la propria attività didattica tenendo conto del livello medio dell'uditorio, cioè delle caratteristiche della maggioranza dei propri discenti. Lo stesso criterio potrà, dunque, essere adottato, ove permangano dubbi, per l'individuazione della misura del compenso da corrispondere.

Per quanto attiene ai corsi organizzati a favore di polizie estere, tenuto conto dell'usuale elevata qualifica dei frequentatori e del peculiare impegno richiesto al docente, ma anche del limitato approfondimento degli argomenti, verrà, di massima corrisposta l'indennità prevista per i corsi destinati a sovrintendenti ed ispettori, salvo diversa specifica indicazione di questa Direzione.

Occorre, infine, operare una corretta distinzione fra attività di insegnamento e/o addestramento - per le quali può essere corrisposta la relativa indennità - ed altre attività, che, per quanto utili e perfino necessarie, risultano collaterali e di supporto alla didattica e, quindi, non remunerabili in base all'attuale normativa (salvo quanto specificamente previsto per la Scuola Superiore di Polizia).

Per riprendere l'esempio precedente, sarà certamente considerata attività didattica quella dell'istruttore incaricato delle esercitazioni in bianco, nonché quella del responsabile dell'addestramento a fuoco, ma solo attività collaterale e di supporto quella degli altri istruttori presenti sulla linea di tiro con il compito prioritario di vigilare sullo svolgimento dell'esercitazione in condizioni di sicurezza.

Anche in materia di tecniche operative l'organizzazione e la conduzione dell'attività didattica sarà normalmente affidata ad un unico responsabile, cui competerà, in via principale, l'interazione con gli allievi; questi potrà avvalersi della collaborazione di altro personale, anche istruttore, ma con prevalenti compiti di supporto tecnico, logistico ed organizzativo, non retribuibili come attività didattica.

In tema di corresponsione dell'indennità di insegnamento, al fine di rettificare talune incorrette interpretazioni ed evitare il consolidarsi di prassi non accettabili, si precisa quanto segue.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Come è ben noto, l'indennità di insegnamento può essere corrisposta ai docenti delle Scuole di Polizia, purché l'attività didattica si concretizzi in una prestazione resa fuori dall'orario di servizio, e cioè ulteriore rispetto all'incarico ordinariamente svolto dal dipendente nell'ufficio e disimpegnata in aggiunta alle ore di lavoro previste.

Ne deriva, a maggior ragione, che l'indennità di insegnamento non è cumulabile con la retribuzione per lavoro straordinario, non potendosi ammettere la concorrenza di due istituti aventi l'identica finalità di retribuire attività lavorative eccedenti l'orario ordinario. La prima si pone quindi come alternativa alla seconda, quando la prestazione di servizio consista, nella specie, in attività di docenza.

Ribadito quanto sopra, si verifica con una certa frequenza che personale con incarichi di insegnamento non riesca a sostenere il carico di lavoro di competenza nell'ambito dell'ufficio cui è ordinariamente applicato, proprio per aver sottratto ore al proprio servizio, dedicandole ad altra attività (docenza). Ove ne derivi un nocumento non altrimenti rimediabile – ad esempio con una redistribuzione dei carichi lavorativi – per il regolare funzionamento dell'ufficio, è uso che il dirigente responsabile autorizzi il “recupero” del periodo sottratto al lavoro e destinato ad attività didattica, fino al completamento del normale orario di servizio settimanale (36 ore effettive).

Ne deriva che l'attività di docenza espletata risulterà eccedente rispetto all'orario di lavoro ordinario e, pertanto, retribuibile con l'indennità di insegnamento.

La prassi su esposta, ormai consolidatasi nel tempo, potrà trovare ulteriore applicazione, purché il recupero sia contenuto nei seguenti limiti:

1. in condizioni di necessità: non può consentirsi che si accrediti l'esistenza di una sorta di “diritto” o di facoltà esercitabile nei modi e nei tempi prescelti dall'interessato a recuperare d'iniziativa le ore sottratte al lavoro ordinario. Occorrerà, invece, che il dirigente responsabile valuti l'effettiva necessità per l'ufficio di recuperare la prestazione lavorativa e la autorizzi espressamente, acquisita la disponibilità del dipendente;
2. fino al completamento dell'orario ordinario settimanale: il personale che abbia effettuato insegnamento sottraendosi all'attività ordinaria, potrà, ove necessario e nel corso della stessa settimana, recuperare il tempo impiegato nella didattica fino a completare il normale orario lavorativo di 36 ore. Ciò fatto, eventuali ulteriori esigenze dell'ufficio, non potranno più essere imputate ad una incompleta effettuazione dell'ordinaria prestazione lavorativa e dovranno, quindi, essere eventualmente soddisfatte con il ricorso all'apposito istituto del lavoro straordinario, emergente o programmato, secondo le regole vigenti.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non è conciliabile la corresponsione dell'indennità di insegnamento, rivolta a compensare attività espletate *fuori dal servizio*, con l'istituto della “missione”, giustificato dalla *necessità di espletare un servizio* fuori sede, salvo che,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

per la contenuta durata della missione stessa, sia possibile dar luogo alle forme di "recupero" sopra illustrate.

g) Orario delle attività didattiche

Com'è noto, ai sensi del D. M. 22 aprile 1999, n. 151, l'orario di servizio degli Istituti di Istruzione è articolato su cinque giorni lavorativi.

Detta articolazione attiene al funzionamento dell'Istituto ed è, quindi, vincolante per il suo quadro permanente: non riguarda invece i frequentatori, il cui orario di servizio (oltre il quale scatta il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, ove previsto dallo stato giuridico), per durata ed articolazione è fissato dalla Direzione della Scuola sulla base delle esigenze didattiche, anche in difformità - come precisato dalla Corte dei Conti - rispetto alle norme che si applicano al personale in servizio di istituto.

Di fatto, comunque, le attività didattiche, si svolgono normalmente nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi (ed in eccedenza rispetto alle trentasei ore, se previsto dal regolamento del corso), fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

Quanto sopra, ovviamente, non si applica ai periodi di eventuale tirocinio pratico presso gli Uffici e Reparti sul territorio, in occasione dei quali i frequentatori dovranno adeguarsi agli orari degli Enti presso cui sono applicati, se non diversamente previsto dai piani di studio o dal regolamento del corso.

Per lunga consuetudine, l'ora convenzionale (o periodo didattico) utilizzata per le attività formative è stata finora della durata di 45 minuti effettivi. Detta prassi si è, però, rivelata non priva di inconvenienti per l'efficacia dell'insegnamento, al punto che si tende a non programmare alcuna lezione di un solo periodo didattico, risultando quel tempo insufficiente a sviluppare argomenti mediamente complessi.

Si ritiene pertanto opportuno utilizzare più compiutamente l'ora effettiva, fissando il periodo didattico in 55 minuti e mantenendo l'usuale intervallo di 5 minuti fra una lezione e l'altra. Si conferma, inoltre, l'esigenza di un intervallo più lungo, pari a 20 minuti, dopo non più di tre ore di attività didattica.

Per quanto sopra, la settimana formativa presso le Scuole Allievi Agenti sarà articolata su 35 periodi didattici, per un ammontare, comprensivo degli intervalli, di poco inferiore alle 36 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

effettive, secondo gli schemi riportati nel prospetto A allegato. Gli altri Istituti di Istruzione, ove ritenuto preferibile per le esigenze dei frequentatori, potranno, in alternativa, organizzare gli orari delle lezioni in base allo schema di cui all'allegato B.

Eventuali ulteriori variazioni, di carattere permanente, all'organizzazione delle attività appena indicata, consigliate da esigenze di carattere locale, dovranno essere adeguatamente rappresentate ed autorizzate da questa Direzione Centrale.

Le presenti istruzioni saranno osservate a partire dai corsi che avranno inizio dopo il 31 marzo p. v..

Si confida nella sensibilità e nel consueto spirito di collaborazione delle SS. LL. per una puntuale ed intelligente applicazione delle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE CENTRALE

- O. Fiofio -

**SCUOLE ALLIEVI AGENTI
ORARIO DELLE LEZIONI (PERIODI DI 55")**

TIPO A		TIPO B		TIPO C	
PERIODI	ORE	PERIODI	ORE	PERIODI	ORE
08.15-09.10	5,10"	08.15-09.10	5,10"	08.15-09.10	4,10"
09.15-10.10		09.15-10.10		09.15-10.10	
Intervallo		10.15-11.10		Intervallo	
10.30-11.25		Intervallo		10.30-11.25	
11.30-12.25		11.30-12.25		11.30-12.25	
12.30-13.25		12.30-13.25			
PRANZO		PRANZO		PRANZO	
15.00-15.55	2,55"	15.00-15.55	1,55"		
16.00-16.55		16.00-16.55			
17.00-17.55					
8	8,05"	7	7,05"	4	4,10"

SVOLGIMENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	TOTALE
ORARIO TIPO	A	A	B	A	C	
PERIODI	8	8	7	8	4	35
ORE	8,05"	8,05"	7,05"	8,05"	4,10"	35,30"

ORARIO DELLE LEZIONI (PERIODI DI 55'')

TIPO A			TIPO B	
PERIODI DID.	ORE EFFETT.		PERIODI DID.	ORE EFFETT.
08.15-09.10	5,10"	TOTALI	08.15-09.10	5,10"
09.15-10.10			09.15-10.10	
Intervallo			10.15-11.10	
10.30-11.25			Intervallo	
11.30-12.25			11.30-12.25	
12.30-13.25			12.30-13.25	
PRANZO			PRANZO	
15.00-15.55	2,55"		15.00-15.55	4,10"
16.00-16.55			16.00-16.55	
17.00-17.55			Intervallo	
		17.15-18.10		
		18.15-19.10		
8	8,05"	9	9,20"	

SVOLGIMENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	TOTALE
ORARIO TIPO	A	B	solo mattina	A	solo mattina	
PERIODI	8	9	5	8	5	35
ORE	8,05"	9,20"	5,10"	8,05"	5,10"	35,50"

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	TOTALE
ORARIO TIPO	B	A	solo mattina	A	solo mattina	
PERIODI	9	8	5	8	5	35
ORE	9,20"	8,05"	5,10"	8,05"	5,10"	35,50"